



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 27/45 DEL 19.6.2012

Oggetto: Organi di controllo e organi di revisione degli enti, agenzie e organismi societari partecipati e/o controllati dalla Regione. Atto di indirizzo.

Il Presidente richiama i contenuti della recente manovra finanziaria, approvata con la legge regionale del 15 marzo 2012, nonché le misure di contenimento dei costi adottate dal legislatore nazionale, per evidenziare la sempre più attuale esigenza di una complessiva razionalizzazione della spesa pubblica.

Al raggiungimento di tale obiettivo, sottolinea il Presidente, può efficacemente contribuire l'applicazione anche agli enti e alle agenzie regionali nonché agli organismi societari partecipati e/o controllati dalla Regione della recente normativa statale volta a razionalizzare la composizione degli organi di controllo e/o di revisione delle società.

Sull'argomento il Presidente, richiamando la normativa civilistica in materia di società di capitali, ricorda che, con riferimento alle società per azioni, l'art. 2397 cod. civ. disciplina la composizione del collegio sindacale, disponendo che esso "si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci" e che "devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti". Il Presidente riferisce, altresì, che ai sensi dell'art. 2409-bis cod. civ., la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, e che lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale, costituito, in tal caso, da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il Presidente riferisce, inoltre, che in materia di società a responsabilità limitata, l'art. 2477 cod. civ. è stato di recente modificato dall'art. 35 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, e che il testo, nell'attuale formulazione, così recita:

"L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni.



La nomina dell'organo di controllo o del revisore è altresì obbligatoria se la società:

- a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis.

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato”.

In coerenza con il quadro normativo sopra delineato e con le esigenze di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, il Presidente ritiene opportuno formulare un atto di indirizzo affinché, con riferimento alle società per azioni partecipate e/o controllate della Regione, in conformità a quanto previsto per gli enti regionali dall'art. 11 della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20, il collegio sindacale delle società per azioni sia composto da un numero massimo di tre membri effettivi e due supplenti e che i relativi statuti siano modificati in tal senso laddove necessario.

Parimenti, e in conformità con la sopra richiamata normativa concernente gli organi di controllo delle società a responsabilità limitata partecipate e/o controllate della Regione, il Presidente rappresenta la esigenza di adottare un atto di indirizzo nei confronti degli Assessorati regionali competenti per materia, affinché previa valutazione della complessità e delle dimensioni dell'organismo societario e delle relative attività, laddove previsto dalla normativa vigente, dispongano per la costituzione dell'organo di controllo delle società a responsabilità limitata partecipate e/o controllate della Regione quale organo monocratico, operando per la modifica in tal senso, laddove necessario, dei relativi statuti, al fine di assicurare immediate economie di spesa sui rispettivi bilanci e indirettamente sul bilancio regionale.

Il Presidente propone, altresì, che l'organo di controllo delle società partecipate e/o controllate della Regione, sia esso in composizione monocratica che collegiale, sia incaricato anche della revisione



legale dei conti delle medesime, fatte salve le limitazioni sancite al riguardo dalla normativa civilistica.

Con riferimento, inoltre, al tema della determinazione dei compensi degli organi di controllo, il Presidente ricorda che il comma 4-bis dell'art. 6 della citata legge regionale n. 20/1995, introdotto dall'art. 18, comma 7, della legge regionale 30 giugno 2011, n. 12, stabilisce che "Ai componenti dei collegi dei revisori o dei sindaci (degli enti regionali di cui alla stessa L.R. n. 20/1995) è attribuita un'indennità di carica annua determinata con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale".

Il Presidente precisa, inoltre, che, secondo quanto dispone l'art. 2402 cod. civ., la retribuzione annuale dei sindaci delle società, se non è stabilita nello statuto, deve essere determinata dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il citato dettato normativo determina, con ogni evidenza, l'esigenza da parte dell'Amministrazione regionale, in relazione agli enti di cui alla legge regionale n. 20 del 1995 e, in generale, agli organismi di diritto pubblico costituiti con la forma societaria, di adottare criteri uniformi in ordine alla determinazione del compenso spettante ai componenti dei collegi dei revisori o dei sindaci dei predetti enti.

A tale proposito, il Presidente ricorda che il predetto art. 6, che nella previgente formulazione (commi 5 e 6, abrogati dall'art. 18, comma 7, della L.R. n. 12/2011) stabiliva una indennità di carica annua determinata in misura fissa, è stato spesso utilizzato come parametro di riferimento per l'attribuzione dei compensi ai componenti degli organi di controllo delle società partecipate e/o controllate della Regione.

Con riferimento all'indennità di carica annua da determinarsi con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, ai sensi del citato art. 6, comma 4-bis, L.R. n. 20/1995, il Presidente, premesso che tale disposizione deve trovare applicazione solo per le nomine effettuate dopo la sua entrata in vigore, ritiene doveroso che i compensi da attribuire ai componenti degli organi di controllo e/o di revisione degli enti regionali e delle società partecipate e/o controllate della Regione siano definiti in modo uniforme ed ancorati ad un parametro oggettivo che tenga conto non solo della specifica professionalità richiesta in relazione alla complessità dell'ente o società controllata, ma anche delle richiamate esigenze di riduzione dei costi e di contenimento della spesa pubblica. A tal fine, il Presidente propone che i compensi in parola vengano determinati in relazione ai minimi previsti dalle vigenti tariffe professionali.

Il Presidente, in virtù di quanto sopra rappresentato, propone di formulare uno specifico atto di indirizzo affinché:



- con riferimento alle società per azioni partecipate e/o controllate della Regione, in conformità a quanto previsto per gli enti regionali dall'art. 11 della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20, il collegio sindacale delle società per azioni sia composto da un numero massimo di tre membri effettivi e due supplenti e che i relativi statuti siano modificati in tal senso laddove necessario;
- con riferimento agli organi di controllo delle società a responsabilità limitata partecipate e/o controllate della Regione, gli Assessorati regionali competenti per materia, previa valutazione della complessità e delle dimensioni dell'organismo societario e delle relative attività, laddove previsto dalla normativa vigente, dispongano per la costituzione dell'organo di controllo delle società a responsabilità limitata partecipate e/o controllate della Regione quale organo monocratico, operando per la modifica in tal senso, laddove necessario, dei relativi statuti, al fine di assicurare immediate economie di spesa sui rispettivi bilanci e indirettamente sul bilancio regionale;
- l'organo di controllo delle società partecipate e/o controllate della Regione, sia esso in composizione monocratica che collegiale, sia incaricato anche della revisione legale dei conti delle medesime, fatte salve le limitazioni sancite al riguardo dalla normativa civilistica.

Inoltre, riguardo alla determinazione dei compensi da attribuire ai componenti degli organi di controllo e/o di revisione degli enti regionali e delle società partecipate e/o controllate dalla Regione, il Presidente propone che gli stessi siano determinati in modo uniforme ed ancorati ad un parametro oggettivo che tenga conto non solo della specifica professionalità richiesta in relazione alla complessità dell'ente o società controllata, ma anche delle esigenze di riduzione dei costi e di contenimento della spesa pubblica. A tal fine, il Presidente propone che i compensi in parola vengano determinati in relazione ai minimi previsti dalle vigenti tariffe professionali.

Gli Assessorati regionali competenti per materia comunicheranno agli organismi vigilati e/o controllati l'atto di indirizzo di cui alla presente deliberazione e ne verificheranno l'attuazione, sulla base delle prerogative ai medesimi attribuite dalla legge e con le modalità dalla stessa previste.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente e constatato che il Direttore generale della Presidenza ha espresso il parere favorevole di legittimità

DELIBERA

di stabilire che:

- con riferimento alle società per azioni partecipate e/o controllate della Regione, in conformità a quanto previsto per gli enti regionali dall'art. 11 della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20, il collegio sindacale delle società per azioni sia composto da un numero massimo di tre



membri effettivi e due supplenti e che i relativi statuti siano modificati in tal senso laddove necessario;

- con riferimento agli organi di controllo delle società a responsabilità limitata partecipate e/o controllate della Regione, gli Assessorati regionali competenti per materia, previa valutazione della complessità e delle dimensioni dell'organismo societario e delle relative attività, laddove previsto dalla normativa vigente, dispongano per la costituzione dell'organo di controllo delle società a responsabilità limitata partecipate e/o controllate della Regione quale organo monocratico, operando per la modifica in tal senso, laddove necessario, dei relativi statuti, al fine di assicurare immediate economie di spesa sui rispettivi bilanci e indirettamente sul bilancio regionale;
- l'organo di controllo delle società partecipate e/o controllate della Regione, sia esso in composizione monocratica che collegiale, sia incaricato anche della revisione legale dei conti delle medesime, fatte salve le limitazioni sancite al riguardo dalla normativa civilistica;
- i compensi da attribuire ai componenti degli organi di controllo e/o di revisione degli enti, agenzie e organismi societari partecipati e/o controllati dalla Regione sono determinati in relazione ai minimi previsti dalle vigenti tariffe professionali;
- gli Assessorati regionali competenti per materia comunicano agli organismi vigilati e/o controllati l'atto di indirizzo di cui alla presente deliberazione e ne verificano l'attuazione, sulla base delle prerogative ai medesimi attribuite dalla legge e con le modalità dalla stessa previste.

Il Direttore Generale

Gabriella Massidda

Il Presidente

Ugo Cappellacci